Ordinanza sulla protezione delle acque

(OPAc)

Modifica del ... ***Progetto del 23 maggio 2016***

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 28 ottobre 1998[1] sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 41a cpv. 4 e 5 lett. d

4 Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata:

a. alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate;

b. alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d'acqua

1. in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle; e

2. che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l'utilizzazione a scopo agricolo.

5 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

d. sono di dimensioni molto piccole.

Art. 41c cpv. 1 lett. a^{bis} e d e 4bis

1 Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l'autorità può inoltre autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:

RS .....
1 RS **814.201**

a^bis impianti conformi alla zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all'interno di una successione di particelle edificate;

d. impianti di piccole dimensioni per l'utilizzazione delle acque.

4bis Se, nel caso di strade con una larghezza di almeno 4 metri e rivestimento duro o di linee ferroviarie lungo corsi d'acqua, lo spazio riservato alle acque si estende sul lato esterno per al massimo 2 metri oltre l'infrastruttura per i trasporti, conformemente ai capoversi 3 e 4 l'autorità cantonale può concedere deroghe alle limitazioni di utilizzazione per il lato esterno dello spazio riservato alle acque se nessun concime o prodotto fitosanitario può finire nelle acque.

Art. 41c^bis cpv. 2

2 Nello spazio riservato alle acque, le superfici coltive idonee necessarie per attuare provvedimenti edilizi di protezione contro le piene o di rivitalizzazione devono essere compensate conformemente alle disposizioni del piano settoriale per l'avvicendamento delle colture secondo l'articolo 29 dell'ordinanza del 28 giugno 2000[2] sulla pianificazione del territorio.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS **700.1**